

Direzione contenuti audiovisivi

DETERMINA N. 400/20/DDA

**ORDINE CAUTELARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 4, 5 E 9-BIS,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
(DDA/3173 – <https://yttmp3.party>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTI, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16 del *Decreto*, i quali dispongono che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

Direzione contenuti audiovisivi

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"* (di seguito, *"Legge europea 2017"*) e, in particolare, l'art. 2, rubricato *"Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE"*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *"Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante *"Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS"*, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, l'art. 8, commi 4 e 5, nonché l'art. 9-bis del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/3173, pervenuta in data 24 novembre 2020 (prot. n. DDA/0002946), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Universal Music Italia S.r.l. e Warner Music Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 6, comma 1 del *Regolamento*, l'offerta sulla pagina *internet* [https:// ytmp3.party/](https://ytmp3.party/), di servizi ed attività in violazione dei diritti d'autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere sonoro, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, del *Regolamento*, l'istante ha presentato motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f)*, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1;
3. L'istante ha rappresentato, inoltre, che: *"Il sito è dedicato allo Stream Ripping. Inserito il link di videostreaming (Youtube etc) consente di scaricare il file in mp3. Si segnalano a titolo esemplificativo 3 opere. Si allegano screenshot della pagina di inserimento del link e della pagina che mette a disposizione il file. Si fa presente inoltre che non è possibile indicare il link al download poichè ne viene fornito uno temporaneo non verificabile successivamente. Si richiede intervento ai sensi dell'art 9-bis dal momento che il sito presenta:*

Direzione contenuti audiovisivi

- *Volume di opere in violazione particolarmente elevato. Il sito consente di convertire qualsiasi video, quindi il repertorio a disposizione è virtualmente illimitato*

- *Opere di recente uscita cioè pubblicate negli ultimi 18 mesi, periodo dopo il quale le opere stesse vengono normalmente considerate “catalogo” e le cui vendite calano costantemente e significativamente.*

- *Fine di lucro perseguito attraverso l'apertura di pagine pubblicitarie nelle fasi di download dell'opera”;*

4. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta confermata l'effettiva offerta di servizi in violazione dei diritti d'autore relativi ad una significativa quantità di opere di carattere musicale, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 ss. e 80 ss., della citata legge n. 633/41, ciò in quanto il sito *internet* oggetto dell'istanza consente di effettuare il c.d. *stream ripping*, ovvero di creare una copia permanente su un proprio *device* di un'opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. *streaming* (ovvero sottoforma di riproduzione meramente temporanea);
5. Dalle verifiche condotte, la Direzione ritiene altresì sussistenti i requisiti per il ricorso da parte del soggetto istante al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*, avendo l'istante adeguatamente provato sia il carattere manifesto della violazione dei diritti, sia l'esistenza della minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile;
6. Dalle suddette verifiche, con riferimento a quanto sostenuto dalla FPM a sostegno della propria istanza di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la Direzione ritiene sussistenti i requisiti per il ricorso al procedimento cautelare di cui all'art. 9-bis del *Regolamento*. In particolare, quanto al *periculum in mora*, questo è provato dal valore economico dei diritti violati, poiché il repertorio che può essere scaricato tramite il c.d. *stream ripping* in violazione del diritto d'autore è potenzialmente illimitato. Il servizio reso, infatti, è per sua stessa natura in violazione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno in quanto consente all'utente di creare una copia permanente di qualsiasi opera digitale tramite l'estrazione di un flusso video. Questa attività è, dunque, in violazione del diritto d'autore in quanto ha l'effetto di tramutare ciò che sarebbe eventualmente disponibile in maniera lecita solo sotto forma di riproduzione meramente temporanea (c.d. *streaming*) in una copia permanente, parzialmente sostitutiva della fruizione legale in *streaming* e definitivamente sostitutiva dell'eventuale acquisto di un esemplare lecito. Infine, il *fumus boni iuris* è provato dallo scopo di lucro perseguito dal sito oggetto di istanza costituito dall'utilizzo di *banner* pubblicitari presenti in ogni fase del servizio. Gli elementi evidenziati sono tali da provare la minaccia di un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile per i titolari dei diritti;
7. Dalle verifiche svolte risulta, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet* oggetto di istanza risulta registrato dalla società Porkbun LLC., con sede a

Direzione contenuti audiovisivi

21370 SW Langer Farms Parkway, Suite 142-429, Sherwood, OR 97140, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@porkbun.com. I servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società INTERNET IT COMPANY INC, con sede in Global Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles, il cui indirizzo di posta elettronica è support-link.ac@yandex.ru; alla medesima società sono verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi;

8. La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano i presupposti per l'adozione del presente ordine cautelare, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, del *Regolamento*;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. L'art. 9-bis, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che l'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;
11. L'ordine cautelare è notificato, altresì, ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *Regolamento*, cessando la messa a disposizione del servizio di c.d. *stream ripping*. Qualora ciò si verifichi, la Direzione revoca il presente ordine cautelare ed archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b);
12. I destinatari del presente ordine cautelare possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “DDA/3173”, entro il termine di **cinque giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 5, del *Regolamento*;
13. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del presente ordine cautelare;
14. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

Direzione contenuti audiovisivi

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un ordine cautelare di disabilitazione dell’accesso al sito *internet* **<https://ytmp3.party>** mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere in via cautelare alla disabilitazione dell’accesso al sito **<https://ytmp3.party>** mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento.

L’ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione dell’accesso al sito **<https://ytmp3.party>** e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all’Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell’art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l’Autorità provvede all’aggiornamento dell’elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all’accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all’allegato B al presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 8 del *Regolamento*, in caso di inottemperanza al presente ordine cautelare e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5, ovvero di reiezione del reclamo stesso, la direzione ne informa l’Organo Collegiale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della Legge sul diritto d’autore.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione del presente ordine cautelare sul sito *internet* dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore